

Verbale di Accordo

Addì 16 giugno 2014, presso la sede di UNINDUSTRIA – Confindustria Roma

Tra

la soc. Visiant Next S.p.A., assistita da UNINDUSTRIA – Confindustria Roma

e

la SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali, unitamente alle RSU

Premesso che:

- il giorno 8 aprile 2013 è stato sottoscritto un Verbale di Accordo in merito all'istituzione del Premio di Risultato a valere per l'anno 2013 così come previsto dagli Accordi di esperita procura del 12 maggio 2012 relativi alla cessione di ramo d'azienda da Fastweb S.p.A. a Visiant Next S.p.A.. Tale Accordo ha trovato applicazione esclusivamente nei confronti del personale il cui rapporto di lavoro subordinato è stato trasferito da Fastweb S.p.A. a Visiant Next S.p.A. a seguito della cessione del ramo d'azienda che ha avuto efficacia il 1° gennaio 2013;
- il Premio di Risultato suddetto ha individuato tre indicatori legati alla redditività, alla qualità e alla produttività, rinviando altresì per quanto non espressamente ivi disciplinato al Verbale di Accordo del 22 marzo 2011 vigente in presso la soc. Fastweb S.p.A. all'atto della cessione di ramo d'azienda la cui efficacia è stato prorogata nell'ambito degli Accordi del 12 maggio 2012 sopra indicati;
- tali indicatori sono correlati a criteri di erogazione autonomi e distinti tra loro;
- le parti, in ragione della circostanza del tutto eccezionale relativa al primo anno di attività e consapevoli che tale periodo debba essere considerato un anno di "transizione" e in ragione dell'impegno profuso da parte del personale trasferito da Fastweb S.p.A. per il raggiungimento dei risultati aziendali anche in una situazione di mercato segnata dalla crisi economica generale, hanno individuato, confermando i suddetti indicatori, nuove soglie di ingresso degli stessi;
- a partire dalla data del 15 maggio 2014 le parti si sono incontrate e hanno definito quanto di seguito indicato;
- il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione (di seguito CCNL TLC) all'art. 44, 3° comma, rinvia alla sede aziendale la definizione degli importi, dei parametri e dei meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell'erogazione connessa al Premio di Risultato;

FA













Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Le premesse formano parte integrante del presente Verbale di Accordo.

- 1) Il primo indicatore è l'EBITDA, pesa il 30% del Premio di Risultato.
Il raggiungimento dell'obiettivo EBITDA% e delle relative quote di premio era così definito:

EBITDA%	quota premio %
9%	100% (valore target)
8%	80% (valore di ingresso)
10%	120%



Viene aggiunta un nuovo target di ingresso fissato al 6,4% di Ebitda con una quota del Premio di Risultato pari al 70%.

- 2) Il secondo indicatore, CSI, che misura la qualità sui servizi offerti alla clientela, pesa per il 40 % del Premio di Risultato erogabile.

Il raggiungimento dell'obiettivo CSI e delle relative quote di premio è così definito:

CSI	quota premio %
143	100

Viene introdotta una nuova soglia di ingresso pari al 136 e che viene liquidata per il 70% della quota Premio di Risultato.

Gli importi relativi al Premio di Risultato, saranno corrisposti con le competenze del mese di luglio 2014.




Le parti definiscono tale importo premiale complessivo in senso onnicomprensivo e pertanto lo stesso non avrà incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti e differiti. Pertanto tale importo è escluso dalla base di calcolo del Trattamento di fine rapporto.

Le parti dichiarano che, ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato, i contenuti del presente Accordo, relativo all'istituzione del Premio di Risultato, sono conformi al comma 481 art. 1 della legge 228/2012, come attuata dal DPCM 22 gennaio 2013, nonché dal DPCM 19 febbraio 2014, che fa espresso riferimento alle voci retributive erogate per risultati specifici ed oggettivi raggiunti in termini di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione. Pertanto, sulle somme così erogate sarà applicabile il regime fiscale agevolato (legge 228/2012, art. comma 481) nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Le parti, inoltre, si danno atto che alle somme oggetto del presente Accordo sarà applicato quanto previsto in tema di incentivi contributivi alla contrattazione aziendale dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge 247/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Le Parti si danno atto che con ciò si realizza quanto previsto nell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 nonché dai vigenti Accordi Interconfederali.



Le parti concordano, infine, di avviare un percorso volto all'individuazione degli interventi finalizzati all'incremento di produttività e al miglioramento dell'efficienza, utili a rafforzare il business e la propria posizione di mercato. A tal fine le parti si incontreranno il 4 luglio 2014 per avviare il percorso suddetto. In tale sede si terrà, inoltre, il primo incontro di verifica in merito all'andamento del Premio di Risultato relativo agli anni 2014 - 2016.

Le parti confermano, infine, i momenti di verifica per monitorare l'andamento del nuovo Premio di Risultato relativo agli anni 2014-2016 per il tramite della Commissione Tecnica Paritetica così come previsto dall'Accordo del 3 febbraio 2014.

Letto confermato e sottoscritto

p. la UNINDUSTRIA - Confindustria Roma

p. la VISIANT NEXT S.p.A.

p. la SLC CGIL

p. la FISTEL CISL

p. la UNICOM UIL

p. la UGL Telecomunicazioni

p. le RSU